

Disposizione tecnica di funzionamento n. 02 rev3 MTEE

(ai sensi dell'Articolo 4 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica)

Titolo	Fiscalità del mercato dei titoli di efficienza energetica
Riferimenti normativi	Articolo 19, comma 19.3 e Articolo 21, comma 21.2 delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica

Publicata in data 23 dicembre 2014

1. Premessa

L'Articolo 19, comma 19.3 delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica prevede che ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al MTEE dei dati e delle informazioni di cui all'Articolo 18, comma 18.2, lettera f), delle Regole, allegando una dichiarazione attestante il proprio regime fiscale, secondo quanto previsto nelle DTF.

L'Articolo 21, comma 21.2 delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica prevede che nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) siano definiti gli obblighi di comunicazione relativi all'avvenuta inclusione da parte dell'operatore presso l'Archivio informatico VAT Information Exchange System (VIES), nonché ogni successiva variazione.

2. Applicazione IVA

Alla richiesta d'inserimento dei dati e delle informazioni sono allegare, ricorrendone le condizioni, le seguenti dichiarazioni:

- a) la dichiarazione d'intento, redatta ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17, e ss.mm.ii., ed allegata documentazione, quest'ultima ove prevista ai sensi della normativa di volta in volta vigente, qualora l'operatore stabilito in Italia intenda avvalersi della facoltà prevista per i soggetti residenti nel territorio dello Stato, che hanno effettuato cessioni all'esportazione o esportazioni assimilate, di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 come ss.mm.ii.

Nel caso in cui l'operatore intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di servizi senza applicazione dell'IVA, è tenuto a rinnovare al GME la dichiarazione ed allegata documentazione, ove prevista, alla scadenza del periodo di validità della stessa. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione ed allegata documentazione, ove prevista, nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA;

- b) qualora l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni in acquisto e/o in vendita sul MTEE sia diversa dall'entità (casa madre o stabile organizzazione) mediante la quale l'operatore risulta ammesso all'MTEE, dichiarazione, secondo il modello disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org), con la

quale l'operatore, nella veste di casa madre o di stabile organizzazione, comunica al GME l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni in acquisto e/o in vendita sul MTEE.

L'operatore del MTEE in quanto iscritto al Registro dei TEE, dovrà rendere la dichiarazione anche con riferimento al Registro dei TEE, secondo il modello disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

3. Inclusione presso l'archivio VIES

Ai fini della presentazione delle offerte su MTEE, l'operatore è tenuto a trasmettere al GME la comunicazione di avvenuta inclusione presso l'*Archivio informatico VAT Information Exchange System (VIES) dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie*, ai sensi dell'articolo 35 del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633, come successivamente modificato ed integrato, secondo il modello disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

L'operatore è altresì tenuto a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni eventuale successiva variazione relativa all'inclusione della partita IVA dell'operatore presso l'Archivio VIES secondo il modello disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

4. Efficacia delle dichiarazioni e comunicazioni

L'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 2 produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME, secondo quanto previsto dall'Articolo 19, comma 19.4 delle Regole ove la documentazione risulti corretta, completa e siano soddisfatte, laddove previste, le condizioni necessarie per procedere all'aggiornamento dei dati e delle informazioni rese dall'operatore.

La comunicazione di cui al precedente paragrafo 3 produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della stessa da parte del GME, secondo quanto previsto dall'Articolo 21, comma 21.2 delle Regole ove la documentazione inviata risulti corretta e completa.



Disposizione tecnica di funzionamento n. 02
rev 3

Pagina 4 di 4